

potranno essere conteggiate nelle quattro violazioni che costituiscono il presupposto di applicabilità delle sanzioni accessorie, le omissioni dell'emissione di ricevute fiscali/fatture commesse prima dell'entrata in vigore del DL 138/2011, quindi prima del 13 agosto 2011.

Alla luce di ciò, è ragionevole presumere che la nuova sanzione potrà essere applicata tra qualche anno, e non nel prossimo futuro. ●

¹ Decreto Legge n. 138/2011- Art. 2 - *Disposizioni in materia di entrate (omissis)*

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, **nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi**, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della **sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese**. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati".

CIRCOLARE FNOVI

Provvedimenti per omessa pubblicazione degli indirizzi Pec

Scioglimento e commissariamento degli Ordini che non rendono pubblici gli elenchi.

La Fnovi ha informato **gli Ordini provinciali che la Legge 12 novembre 2011, n. 183**, nota anche come Legge di stabilità 2012, ha disposto provvedimenti per omessi adempimenti riguardanti la posta elettronica certificata. Come noto, la Legge impone la riduzione dei costi amministrativi mediante l'obbligo per i professionisti di comunicare ai rispettivi ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Dal 31 gennaio 2012, "l'omessa pubblicazione dell'elenco" o "il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente". La Fnovi si è attivata per rendere accessibili, attraverso il proprio portale, gli indirizzi Pec, con ciò offrendo agli Ordini la possibilità di essere adempienti rispetto all'obbligo così disciplinato. La Federazione ribadisce che resterà comunque

in capo agli Ordini provinciali l'onere di vigilare sulla condotta dei propri iscritti per fare in modo che gli stessi siano diligenti nell'attivazione e comunicazione di un indirizzo Pec. Inevitabile dunque che gli Ordini si attivino per sollecitare la massima collaborazione da parte dei colleghi inadempienti, ricordando che la mancata comunicazione ha rilevanza disciplinare, in quanto inadempimento dell'obbligo di legge (art.16, comma 7, del Decreto Legge n. 185/2008). (Avv. M.G.T.) ●

